

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 139

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1997

Risoluzione
sul progetto di trattato della Presidenza olandese

Annunziata il 25 luglio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le prese di posizione assunte prima e durante la Conferenza intergovernativa (CIG),

visto il memorandum delle dieci priorità presentato dal suo Presidente,

visto il progetto di trattato della presidenza olandese del 30 maggio 1997,

A. ricordando che gli obiettivi della CIG fissati dal Consiglio europeo di Torino sono:

il ravvicinamento dell'Unione ai cittadini,

una politica estera e di sicurezza comune più efficace,

la preparazione delle istituzioni all'ampliamento;

una maggiore democrazia nell'Unione,

B. compiacendosi per i progressi rappresentati dal progetto di trattato del 30 maggio 1997, segnatamente per quanto riguarda:

l'introduzione di un nuovo titolo consacrato all'occupazione,

l'inserimento del protocollo sociale nel trattato,

il rafforzamento delle politiche comunitarie nei settori dell'ambiente, della protezione dei consumatori e della sanità pubblica,

il miglioramento dell'efficienza nel settore della giustizia e degli affari interni,

l'estensione della competenza della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali,

la riduzione del numero di procedure, nonché l'estensione del campo di applicazione della procedura di codecisione e la soppressione della sua terza lettura,

l'attribuzione della personalità giuridica all'Unione,

il progetto di accordo interistituzionale relativo agli aspetti finanziari della PESC,

C. rammentando che per poter procedere a futuri ampliamenti è indispensabile una profonda riforma delle istituzioni dell'Unione segnatamente sopprimendo la regola dell'unanimità, secondo le posizioni già adottate al paragrafo 22 (iii) della sua risoluzione del 17 maggio 1995 sul funzionamento del Trattato sull'Unione europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 — Attuazione e sviluppo dell'Unione (1),

Le sfide della CIG per il Consiglio europeo di Amsterdam.

1. constata che alla vigilia della scadenza di Amsterdam un certo numero di importanti obiettivi fissati a Torino non sono ancora stati del tutto raggiunti dal progetto di trattato e che un grave insuccesso o un risultato regressivo costituirebbe un duro colpo per la costruzione europea; in effetti:

a) il progetto non porta ancora a un equilibrio interistituzionale che preveda più democrazia ed efficienza delle istituzioni;

(1) G.U. C 151 del 19 giugno 1995, pag. 56.

b) la dimensione politica, economica e sociale dell'Unione europea non è un aspetto ancora sufficientemente sviluppato quanto la dimensione monetaria;

c) l'approfondimento delle istituzioni alla vigilia dell'apertura dei negoziati per l'ampliamento, obiettivo di portata storica ribadito a Torino, non è ancora sufficiente per consentire il buon funzionamento di una Unione ampliata;

2. consapevole, in quanto unica istituzione comunitaria eletta a suffragio universale, delle sue responsabilità nei confronti dei cittadini europei, chiede ai capi di Stato o di governo di dar prova della volontà politica necessaria affinché, nel corso della fase finale della Conferenza, progressi supplementari vengono ricercati e realizzati nei settori seguenti;

UN'UNIONE PIÙ VICINA AI CITTADINI

Libertà, sicurezza e giustizia.

3. si compiace della graduale inclusione nell'ambito comunitario di provvedimenti concernenti il diritto d'asilo, i profughi, l'immigrazione, lo status dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione, Schengen e il progetto di protocollo in materia di asilo, ma ritiene che l'estensione del ruolo della Corte di giustizia (2) in tali settori sia eccessivamente limitato per garantire l'accesso dei cittadini e che, mancando un potere di codecisione legislativa del Parlamento europeo (3), l'orientamento seguito:

indebolisca il pilastro e il metodo comunitario;

confligga con l'intenzione manifestata di migliorare la protezione dei diritti fondamentali;

(2) Articoli H e K.7 del progetto di trattato.

(3) Articoli G e K.10 del progetto di trattato.

riduca la portata dei progressi previsti nel settore della giustizia e degli affari interni;

rappresenti una perdita di controllo parlamentare da parte dei parlamenti nazionali senza peraltro introdurre un controllo parlamentare da parte del Parlamento europeo;

Unione e cittadini.

4. sottolinea che il contenuto della cittadinanza, a livello sia di diritti individuali sia di diritti collettivi, non registra ancora progressi sufficienti nel progetto di trattato del 30 maggio 1997, laddove costituisce un fondamento della costruzione europea (4); che a tal fine:

a) i diritti fondamentali devono essere garantiti quanto più efficacemente possibile mediante procedure che non dipendano da decisioni prese alla quasi unanimità (5);

b) il principio di libera circolazione e il principio di non discriminazione devono essere attuati ricorrendo al voto a maggioranza qualificata e secondo la procedura di codecisione (6);

c) per quanto riguarda il settore economico, ovvero la promozione a livello comunitario di politiche che comportino un aumento della competitività — in particolare mediante una maggiore flessibilità del mercato del lavoro — occorre consentire agli Stati membri di aumentare l'occupazione creando inoltre la base necessaria per politiche attuabili;

d) per quanto riguarda il settore sociale:

i diritti sociali fondamentali devono essere sanciti nel trattato;

le disposizioni contenute nel protocollo sociale, che sarà inserito nel trattato, devono essere rafforzate;

il titolo « Occupazione » deve essere rafforzato in modo da avere un reale impatto sulla politica generale, andando oltre un mero coordinamento delle politiche economiche e fornendo la base per una politica attiva in materia di occupazione a livello europeo (7);

e) per quanto riguarda il settore culturale:

la dimensione culturale del progetto europeo deve essere menzionata come fondamento della cittadinanza,

ogni cittadino dell'Unione deve godere del diritto, sancito dal trattato, di far uso della propria lingua ufficiale dell'Unione nei suoi contatti scritti con le istituzioni e gli organi dell'Unione e ottenere risposta in tale lingua,

la politica in campo linguistico deve espressamente essere riconosciuta quale dimensione della politica culturale e l'articolo 128 del trattato CE deve essere adeguato in tal senso;

f) per quanto riguarda le esigenze di trasparenza (8):

ci si deve compiacere della riduzione del numero e della semplificazione delle procedure decisionali;

l'attività legislativa del Consiglio deve essere resa pubblica ed è necessario stabilire, in quest'ambito, quali attività sono pubbliche nei casi in cui il Consiglio e il Parlamento agiscono in qualità di legislatore mentre la responsabilità di ciascuno dei membri del Consiglio deve essere assunta con la pubblicazione dei voti;

i documenti delle istituzioni devono essere accessibili;

la semplificazione dei trattati deve essere sancita nel corso della CIG e la

(4) Articolo 8 del progetto di trattato.

(5) Articolo F bis del progetto di trattato.

(6) Articoli 6A e 8A del progetto di trattato.

(7) Nuovo titolo dopo il titolo VI.

(8) Articolo 191 A del progetto di trattato.

codificazione degli stessi deve essere conclusa rapidamente;

g) la CIG deve includere nei trattati un nuovo titolo « Energia »;

UNA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE E UNA POLITICA ECONOMICA ESTERNA COMUNE PIÙ EFFICACI

5. constata che l'ambizione già proclamata in occasione della precedente revisione del trattato di istituire un'efficace politica estera e di sicurezza comune (PESC) non si è ancora sufficientemente concretizzata nel progetto del 30 maggio 1997; sottolinea di essersi dimostrato in grado di svolgere un ruolo attivo e costruttivo nell'ambito della PESC, ragion per cui deplora l'inadeguatezza del ruolo previsto per il Parlamento nel progetto di trattato e chiede, in particolare, di essere pienamente consultato e informato in merito agli sviluppi della PESC;

6. osserva, tuttavia, che si sono realizzati alcuni progressi introducendo il concetto di astensione costruttiva ed estendendo la votazione a maggioranza qualificata all'adozione di posizioni comuni e di azioni comuni (9); ritiene che le procedure decisionali proposte debbano essere ulteriormente sviluppate al fine di evitare un eventuale blocco della PESC;

7. ricorda che la Commissione deve essere dotata di attribuzioni più ampie e deve soprattutto partecipare pienamente alla rappresentanza esterna dell'Unione (10);

8. ritiene che nel settore della politica della sicurezza l'Unione europea dovrebbe disporre dei mezzi per rafforzare la capacità di prevenire i conflitti, tenuto conto dell'atto finale dell'OSCE e della Carta delle Nazioni Unite;

(9) Articolo J.13 del progetto di trattato

(10) Articolo J.15 del progetto di trattato.

9. prende atto della continua chiarificazione della relazione tra l'UE e l'UEO ai fini di una graduale integrazione e saluta con soddisfazione le possibilità di migliorare la cooperazione tra queste due istituzioni;

10. dà per scontato che le spese di previsione della PESC (11) siano definite conformemente al presente progetto di accordo interistituzionale che esso approva esplicitamente;

11. ritiene che, una volta istituita la personalità giuridica dell'Unione secondo il testo del progetto di trattato, gli accordi internazionali importanti che attuano gli obiettivi della PESC previsti dall'articolo J.1 devono essere soggetti al parere conforme del Parlamento europeo;

12. chiede che nel settore delle relazioni economiche esterne sia rispettato il principio del parallelismo tra competenze interne ed esterne dell'Unione europea, conferendo al Parlamento europeo un potere di parere conforme su tutti gli accordi internazionali, il cui contenuto dipende a livello interno dalla procedura di codecisione; chiede inoltre di poter partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la politica commerciale comune (articolo 113 del trattato CE) e che i servizi, gli investimenti diretti all'estero e la proprietà intellettuale vengano inseriti nel suddetto articolo 113;

LE ISTITUZIONI DI UN'UNIONE PIÙ DEMOCRATICA E PIÙ EFFICACE NEL CONTESTO DELL'AMPLIAMENTO

13. constata il sussistere di gravi carenze rispetto agli obiettivi definiti dal Consiglio europeo di Torino del 29 marzo 1996, segnatamente:

insufficienza dell'estensione del voto a maggioranza qualificata (12) (in partico-

(11) Articolo J.17 del progetto di trattato

(12) Capitolo 16 del progetto di trattato che reca

lare per quanto riguarda i provvedimenti volti a bandire qualsiasi legislazione discriminatoria nel settore degli affari interni e della giustizia, le azioni e le posizioni comuni nel quadro della PESC, le nomine nelle istituzioni comunitarie, la politica sociale, taluni aspetti legati alla fiscalità, nonché vasti settori aventi implicazioni di bilancio considerate importanti);

rifiuto di estendere la codecisione a tutti gli atti legislativi e finanziari, in particolare alle nuove politiche (per esempio, le questioni relative alla giustizia e agli affari interni trasferite nel primo pilastro) e agli aspetti legislativi della politica agricola comune;

rinvio, laddove la sua soluzione era in sospeso in attesa della CIG, della questione del controllo del colegislatore comunitario sugli atti di natura esecutiva (13);

assenza di qualsiasi proposta circa la composizione della Commissione;

assenza di una scelta chiara per quanto riguarda la ponderazione dei voti (14);

assenza di parere conforme del Parlamento europeo nell'articolo N del trattato sull'Unione europea, nell'articolo 6 A del progetto di trattato, nell'articolo 8 E del progetto di trattato (in mancanza di decisione a maggioranza nel contesto della codecisione), nell'articolo 201 del progetto di trattato (per quanto riguarda le risorse proprie), nell'articolo 209 del progetto di trattato (in mancanza di decisione a maggioranza nel contesto della codecisione), nell'articolo 235 del progetto di trattato e in tutti gli accordi internazionali importanti;

14. reputa indispensabile il rafforzamento della rappresentanza democratica mediante una procedura elettorale comune

l'elenco degli articoli per i quali si può prevedere un'estensione del voto a maggioranza qualificata.

(13) Dichiarazione da inserire nell'Atto finale.

(14) Capitolo 16 del progetto di trattato relativo alle opzioni 1 e 2 per una nuova ponderazione dei voti in seno al Consiglio.

per l'elezione dei deputati del Parlamento europeo, fondata sulla rappresentanza proporzionale, una disposizione che consenta di adottare uno statuto unico dei deputati europei, nonché una base giuridica relativa ai partiti politici europei;

15. ritiene di dover partecipare alla fissazione della propria sede e di restare padrone dell'organizzazione dei propri lavori;

Cooperazione rafforzata.

16. ritiene che il testo del progetto di trattato del 30 maggio 1997 debba essere migliorato in modo da garantire che:

il suo avvio sia accompagnato dalle necessarie garanzie di efficacia e di democrazia: maggioranza qualificata in seno al Consiglio (eventualmente dopo un periodo provvisorio deciso all'unanimità) e parere conforme del Parlamento europeo;

nei casi di cooperazione rafforzata siano applicabili l'integralità delle regole comunitarie, compresi la partecipazione del Parlamento e il controllo della Corte;

le spese risultanti da ogni forma di cooperazione rafforzata siano debitamente poste a carico del bilancio comunitario (15);

Necessità del ricorso al metodo comunitario.

17. sottolinea la necessità di ricorrere alle procedure e ai metodi comunitari utilizzati con successo sin dall'inizio della costruzione comunitaria, i quali anche questa volta possono rivelarsi indispensabili (attraverso, per esempio, l'inserimento di calendari vincolanti) per dare, nell'ambito di questa CIG, una soluzione a taluni problemi particolarmente difficili da risolvere;

(15) Sezione V, articolo (2) del progetto di trattato.

18. esprime la convinzione che nessun negoziato per l'ampliamento potrà efficacemente concludersi prima delle necessarie riforme di adattamento delle istituzioni;

* * *

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla pre-

sidenza della CIG, alla presidenza del Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alla Commissione e alle altre istituzioni comunitarie.

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES
Presidente